

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del **GG.MMMM 2006**

Disegno 27.01.2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 novembre 1978¹ sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza:

1 Veicoli

- a. il termine «*natante*» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante;
- b. il termine «*battello motorizzato*» o «*battello a motore*» indica un natante a propulsione meccanica;
- c. il termine «*convoglio rimorchiato*» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato;
- d. il termine «*convoglio spinto*» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore;
- e. il termine «*impianto galleggiante*» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni per i lavori in acqua;
- f. il termine «*battello per passeggeri*» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale;
- g. il termine «*battello in servizio regolare*» indica un natante che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale;
- h. il termine «*battello per il trasporto di merci*» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi;

¹ RS 747.201.1

- i. il termine «*battello a vela*» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore;
- j. il termine «*tavola a vela*» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°;
- k. il termine «*battello a remi*» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;
- l. il termine «*gommoni*» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali;
- m. il termine «*canotto pneumatico*» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi;
- n. il termine «*imbarcazione da diporto*» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi della lettera l^{bis};
- o. il termine «*imbarcazione sportiva*» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE)²;
- p. il termine «*kite surf*» (*tavola ad aquilone*) indica un natante rimorchiato da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino;
- q. il termine «*natante destinato a scopo di abitazione*» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento;
- r. il termine «*moto d'acqua*» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo. Ai sensi della presente ordinanza le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto;

² GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

- s. il termine «*kayak*» indica un natante senza chiglia, azionato con una pagaia doppia da una o più persone sedute nel senso di navigazione e il cui ponte è chiuso ad eccezione delle aperture per i sedili;
- t. il termine «*natante da noleggjo*» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro remunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse.

²Definizioni di tecnica navale

- a. il termine «*componente*» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE;
- b. il termine «*lunghezza*» indica la massima lunghezza dello scafo (L_{\max}), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti solitamente collegate allo scafo, anche se queste sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo e quei componenti che possono essere smontati senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza;
- c. il termine «*larghezza*» indica la massima larghezza dello scafo (B_{\max}), compresi tutti i componenti strutturali o integrati del natante. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza;
- d. il termine «*battello in stazionamento*» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato;
- e. il termine «*battello in navigazione*» o «*battello in rotta*» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né arenato;
- f. il termine «*notte*» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;
- g. il termine «*giorno*» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole;
- h. il termine «*potenza di propulsione*» indica la potenza nominale ai sensi della cifra 2.10 dell'ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.

³Tavole e segnali nautici

- a. il termine «*luce intermittente*» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto;
- b. il termine «*luce lampeggiante*» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto;
- c. il termine «*luce cadenzata*» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo.

⁴Definizioni generali

- a. il termine «*messa in circolazione*» indica la cessione o il trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, di un'imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di vendita o di uso in Svizzera;

- b. il termine «trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute le condizioni sul trasporto professionale secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).

Art. 37 cpv. 6

⁶ Gli specchi d'acqua in cui è permessa la pratica del kite surf possono essere segnalati mediante tavole E.5^{ter} (allegato 4) collocate sulla riva.

Art. 38 cpv. 5

⁵ Le entrate dei porti e gli imbarcatoî di battelli in servizio regolare in cui è vietato fare il bagno (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (allegato 4).

Art. 41 cpv. 3 e 4

³ Non possono condurre natanti tutti coloro che sono sensibilmente limitati a farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.

⁴ Il divieto di cui al capoverso 3 vale in particolare se il tasso alcolemico nel sangue è di almeno 0,5 ‰, o se nell'organismo è presente una quantità d'alcool che determina un tale tasso alcolemico nell'aria espirata o nel sangue. Per i conduttori di battelli per passeggeri o di battelli per il trasporto di merci questo divieto si applica già con un tasso alcolemico nel sangue di almeno 0,2 ‰, o se nell'organismo è presente una quantità d'alcool che determina un tale tasso alcolemico nell'aria espirata o nel sangue.

Art. 42

I natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno possono navigare esclusivamente all'interno della fascia di 150 m dalla zona rivierasca interna.

Art. 54 cpv. 1, 3, 4, 5 e 7

¹ La pratica dello sci nautico, del kite surf e l'impiego di attrezzature **pneumatiche** o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

³ Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino **dell'attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate**; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

⁴ Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.

⁵ È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.

⁷ Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. Non è possibile superare il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione.

Art. 72 cpv. 2 lett. a

² Il permesso viene accordato soltanto:

- a. se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente e se è garantita la sicurezza dei partecipanti. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni;

Art. 74 cpv. 2 lett. e

² L'autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:

- e. il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B. Il permesso deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.

Art. 77 Bagno e immersioni

¹ Al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, è vietato fare il bagno a meno di 100 m dalle entrate dei porti e degli imbarcatoi dei battelli in servizio regolare. Lo stesso vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta ostacolata.

² Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai natanti o attaccarvi.

³ Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

- a. sulle rotte dei battelli in servizio regolare;
- b. nelle strettoie;
- c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
- d. a meno di 100 m dagli imbarcatoi autorizzati ufficialmente.

Art. 79 cpv. 1^{bis}, 2 lett. a, e 3

^{1bis} I permessi della categoria B sono suddivisi in sottocategorie. Esse si reggono sulle disposizioni dell'articolo 45 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e sulle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

² Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre:

- a. il permesso della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se il permesso della categoria B

autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria C;

³ I conduttori di battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri (iscrizione nella licenza di navigazione) devono disporre, a dipendenza del tipo di propulsione del natante, di un permesso di condurre della categoria A, D o E. In casi di dubbio, la categoria del permesso viene stabilita dall'autorità competente.

Art. 82 cpv. 1 lett. c e cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 5 e 6

¹ L'età minima per ottenere un permesso è di:

c. 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.

^{1bis} L'età minima per ottenere un permesso della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

^{1ter} In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l'età minima per ottenere un permesso per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di costruttore nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all'esercizio dell'attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa indicazione è menzionata nel permesso dalle autorità che lo rilasciano.

⁵ I conduttori di natanti della categoria C devono soddisfare le esigenze mediche minime che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁴ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo 2.

⁶ Le esigenze mediche minime per candidati e titolari del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

Art. 83 cpv. 1 e 4

¹ *Abrogato*

⁴ Per i conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

Art. 86 cpv. 3, 3^{bis} e 3^{ter}

³ L'ammissione all'esame e l'entità dell'esame teorico e pratico per l'ottenimento del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli articoli

43 e 45 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

^{3bis} *Abrogato*

^{3ter} *Abrogato*

Art. 87 cpv. 1

¹ L'esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.

Art. 90 *Rilascio*

¹ A richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall'autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per i conducenti di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell'allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere.

² Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valevole fino a quando il titolare può presentare un permesso di condurre svizzero, ma al massimo per 10 anni a contare dal rilascio.

Art. 91 *Riconoscimento dei documenti*

¹ Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti:

- a. un permesso di condurre nazionale;
- b. un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

² Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

³ Possono beneficiare delle disposizioni riportate ai capoversi 1 e 2 i cittadini dei Paesi che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati svizzeri e che hanno raggiunto l'età minima di cui all'articolo 82. L'elenco di questi Paesi è compilato dall'Ufficio federale dei trasporti.

⁴ I certificati internazionali devono essere compilati conformemente ai modelli 1 o 2 dell'allegato 6.

Art. 96 cpv. 1^{bis} e 7

^{1bis} Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 148j o 148k comprova, unitamente all'attestato sulle conclusioni dell'ispezione ufficiale di cui all'articolo 100 capoverso 2, che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.

⁷ È reputato masserizia di trasloco un natante importato da una persona fisica che lascia il suo domicilio all'estero e si stabilisce in Svizzera. Quale attestazione vale la copia timbrata dalle autorità doganali della «Erklärung / Abfertigungsantrag für Übersiedlungsgut» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell'importazione di un natante avvenuta nell'ambito del trasferimento del domicilio dall'estero al territorio doganale svizzero. È necessario che l'immigrante abbia usato personalmente il natante all'estero per almeno sei mesi. Il natante deve essere importato in diretta correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 101 cpv. 1

¹ I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:

- a. sei anni per i natanti non motorizzati;
- b. tre anni per i gommoni, i natanti da noleggio, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.

Art. 106 cpv. 1 lett. c

¹ L'autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all'estero viene accordata se:

- c. il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazionale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell'articolo 91 capoverso 1 lettera b.

Art. 107a cpv. 1 e 4

¹ Gli articoli 110-120, 121 capoversi 1 e 2, 122-125, 126 capoversi 1-3 e 5-7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera o.

⁴ L'articolo 134 (Mezzi di salvataggio) capoverso 4 non si applica ai battelli a remi, nemmeno se sono considerati imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera o.

Art. 109 Rumore in esercizio

¹ Il livello massimo di pressione acustica dei natanti non deve superare 72 dB (A). In deroga a quanto esposto, per le imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore fino a 40 kW si applicano i valori limite di cui ai capoversi 2 o 3.

² Il livello massimo di pressione acustica delle imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore fino a 40 kW non può superare i seguenti valori:

- a. per imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore di 10 kW o fino a 67 dB;
- b. per imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore superiore a 10 kW, 72 dB.

Per potenza di propulsione si intende la potenza nominale del motore per numero di giri nominale.

³ In caso di impianti con due o più motori, per le imbarcazioni sportive di cui al capoverso 2 si applicano, fatti salvi i tipi di motore di 3 dB, i valori per il livello massimo di pressione acustica.

⁴ Per i natanti, escluse le imbarcazioni sportive di cui al capoverso 2, la misurazione è eseguita secondo l'allegato 10.

⁵ Per le imbarcazioni sportive di cui al capoverso 2 la misurazione segue una procedura stabilita nella norma EN ISO 14509. Tuttavia, il rispetto del livello massimo di pressione acustica può essere provato anche attraverso l'applicazione di una delle procedure di cui all'allegato I parte C numeri 1.2-1.5 della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva CE. Il rispetto dei valori limite giusta i capoversi 2 o 3 è comprovato da una dichiarazione di conformità giusta l'articolo 148j della presente ordinanza.

Art. 132 cpv. 1

¹ I natanti devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati nell'allegato 15. Occorre inoltre tenere a bordo i mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134.

Art. 134 cpv. 1, 2^{bis}, 3, 4 e 6

¹ Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e anelli di salvataggio sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere e canotti di salvataggio sono considerati mezzi di salvataggio collettivi.

^{2bis} I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.

³ Le esigenze per le zattere e i canotti di salvataggio sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994⁵ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. I palischermo non sono ammessi come canotti di salvataggio.

⁴ Fatte salve le disposizioni dell'articolo 134a, per ogni persona a bordo deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo. La composizione del materiale di salvataggio a bordo di battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁶ sulla costruzione dei battelli.

⁶ La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di dodici anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.

Art. 134a Mezzi di salvataggio durante manifestazioni sportive

In deroga alle disposizioni dell'articolo 134, i giubbotti di salvataggio senza collo e con spinta idrostatica ridotta sono ammessi in occasione di manifestazioni sportive nautiche e di corsi sotto sorveglianza. Lo stesso vale per le prove di allenamento per le quali è comprovato che si svolgono in diretta correlazione cronologica con una manifestazione sportiva nautica o con un corso.

Art. 148 cpv. 3 e 4

³ In deroga al capoverso 2, i battelli per il trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell'articolo 138, sempre che per ogni passeggero autorizzato venga portato a bordo un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto un posto in un mezzo di salvataggio collettivo. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

⁴ I battelli per il trasporto di merci che vengono soprattutto utilizzati per il trasporto professionale di almeno dodici persone e solo sporadicamente per il trasporto di merci, devono soddisfare le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri.

Art. 148g cpv. 1 e 2

¹ Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l'allegato I della direttiva CE.

² D'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per i componenti, le imbarcazioni sportive o le imbarcazioni sportive parzialmente completate relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive e

relativi alle emissioni acustiche, e le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per l'ordinazione⁷.

Art. 148h Procedure di valutazione della conformità

¹ Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate dall'allegato 20.

² Se un organismo notificato è coinvolto nella procedura di valutazione della conformità deve apporre il proprio numero di identificazione sull'imbarcazione sportiva o sul componente.

Art. 148j cpv. 1

¹ Chiunque mette per la prima volta in circolazione in Svizzera un'imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l'allegato 31, dalla quale risulti che l'imbarcazione sportiva o il componente rispondono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l'allegato I della direttiva CE e che è stata svolta una procedura di valutazione della conformità giusta l'articolo 148h.

Art. 148k Valutazione della conformità dopo la costruzione

¹ Se per un'imbarcazione sportiva già costruita non vi è più costruttore o rappresentante, oppure se questi non adempie gli obblighi per l'attestazione della conformità, la dichiarazione di conformità per imbarcazioni sportive costruite può essere compilata da qualsiasi persona che sotto la propria responsabilità mette in circolazione o in servizio in Svizzera l'imbarcazione sportiva. Un organismo notificato esamina inoltre l'imbarcazione sportiva per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti della direttiva CE.

² Per la verifica la persona mette a disposizione dell'organismo notificato tutti i documenti disponibili o i dati tecnici relativi alla prima messa in circolazione dell'imbarcazione sportiva nel Paese di origine.

³ L'organismo notificato redige un rapporto di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che mette in circolazione o in servizio l'imbarcazione sportiva riguardo a eventuali obblighi.

⁴ La dichiarazione di conformità deve essere compilata secondo l'allegato 31. Sulla targhetta del costruttore deve essere apposto il numero di identificazione dell'organismo notificato e aggiunta la menzione «certificazione successiva alla costruzione».

⁷ Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i testi di dette norme possono essere richiesti all'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Art. 148l**Testo del precedente articolo 148k****Art. 150 cpv. 4**

⁴ Su battelli con una capacità di carico di almeno 300 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo;
- b. il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo non dura più di 30 minuti;
- c. nel posto di timoneria il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all'uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell'impresa, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
- d. nel luogo d'arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.

Se le circostanze locali lo richiedono, l'autorità competente può imporre altri oneri.

Art. 157 cpv. 3

³ L'esistenza di un prestito a titolo professionale di un natante con conducente per il trasporto di persone o di merci viene decisa in base all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁸ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).

Art. 163 cpv. 1 lett. e e k

¹ L'autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:

- e. *Abrogata*
- k. *Abrogata*

Art. 166 cpv. 15 e 18-23

¹⁵ Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoversi 2 e 3.

¹⁸ Carte e certificati internazionali di capacità rilasciati all'estero fino al momento dell'entrata in vigore della modifica del GG.MMMM.2006 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Carte e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per i conducenti di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempite le disposizioni dell'articolo 90.

¹⁹ I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all'entrata in vigore della modifica del GG.MMMM.2006 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e solo sporadicamente per il trasporto di merci, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2010 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2011 si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoverso 4.

²⁰ Le autorizzazioni accordate secondo l'articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l'autorità competente può accordare un'ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.

²¹ Collari, cuscini e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2016.

²² Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità giusta l'ordinanza del 13 dicembre 1993⁹ sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot), rimangono valide fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 i battelli azionati da motori ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell'OGMot.

²³ In deroga all'articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 13 dicembre 1993¹⁰ sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere, è possibile rilasciare la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell'ambito di un trasferimento all'estero del proprietario o del detentore dell'imbarcazione (masserizia di trasloco), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia di costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per

⁹ RS 747.201.3

¹⁰ SR 747.201.3

un'imbarcazione sportiva di cui al primo periodo viene presentata una dichiarazione di conformità valevole nonché la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46;

- b. le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichiarazione di conformità nonché la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2.

II

¹ Gli allegati 4, 10, 11, 14, 18, 19 e 32 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

² Gli allegati 6, 20, 23, 30, 31 e 33 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

³ All'ordinanza è accluso un nuovo allegato 26a qui annesso.

III

La presente modifica entra in vigore il 2006.

..... 2006 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 4
(art. 36-40)

Segnaletica della via navigabile

I. Segnali a vista

lett. A, A.14 ed E, E.5^{ter}

Segnali di divieto

A.14 **Divieto di fare il bagno presso le entrate dei porti e gli imbarcatoi**



Segnali d'indicazione

E.5^{ter} **Kite surf autorizzati**



Allegato 6
(art. 90 e 91)

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 x 75 mm.
Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810.

Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Modello 1, pagine 1 e 4

<p>Condizioni:</p>	<p>CONFEDERAZIONE SVIZZERA</p> <p>CH</p> <p>INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT</p> <p>in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe</p> <p>CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER I CONDUCENTI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO</p> <p>conformemente alla risoluzione n. 40 del Grup- po di lavoro per il trasporto su vie navigabili Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite</p>
--------------------	---

Modello 1, pagine 2 e 3

<p>Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato)</p> <p>Nome:</p> <p>Luogo e data di nascita:</p> <p>Nazionalità:</p> <p>Indirizzo:</p>	<p>Certificato n.</p> <p>Valido per Vie navigabili*) Acque costiere*)</p> <p>Imbarcazione da diporto a motore / a vela che non supera i seguenti limiti</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="895 636 1150 707">Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)</td> <td data-bbox="1190 636 1445 707">Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)</td> </tr> </table> <p>Data del rilascio</p> <p>Valido fino al</p> <p>Rilasciato da:</p> <p>Autorizzato da:</p> <p>*) cancellare ciò che non fa al caso</p>	Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)	Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)
Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)	Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*)		

Modello 2, recto

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER I CONDUCENTI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	
CONFEDERAZIONE SVIZZERA	CH
1.	
2.	
3.	
4.	
7.	
8.	6.
9.	
10. I	C
11.	
12.	
13.	
14.	
5.	

Modello 2, verso

**INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT**

(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

**CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER I CONDUCENTI
DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO**

(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)

1. Nome del titolare
2. Altri nomi del titolare
3. Luogo e data di nascita
4. Data del rilascio
5. Numero del certificato
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Nazionalità del titolare
10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere)
11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
12. Valevole fino al
13. Rilasciato da
14. Autorizzato da

Allegato 10
(art. 109)

Titolo

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore, escluse le imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore fino a 40 kW

Allegato 11
(art. 139)*Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto*

n. 2 La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula

$$N = \frac{(L \cdot B) + 2G}{c}$$

Nella formula:

N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW);

L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b;

B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all'altezza della linea di galleggiamento a pieno carico;

G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entro bordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo;

c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natante	c
Natanti di lunghezza da 3 a 4 m	48
Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m	
- idroscivolanti a motore entro bordo	15
- idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entro bordo	27
- battelli a dislocamento con motore fuoribordo	48

Allegato 14
(art. 144 e 145)

Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture

n. 1 Il bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture si calcola secondo la formula:

$$F = F_0 \cdot (1 - c) - \frac{k_1 \cdot se_1 + k_2 \cdot se_2}{15}$$

di cui

$$c = \frac{\sum le}{L}; \quad k_1 = 1 - \frac{3le_1}{L} \quad \text{und} \quad k_2 = 1 - \frac{3le_2}{L}$$

Nella formula:

F_0 indica, in cm, il bordo libero secondo l'articolo 144 capoverso 2;

c indica il coefficiente di correzione per le sovrastrutture;

k_1 indica il coefficiente di correzione per l'insellamento anteriore;

k_2 indica il coefficiente di correzione per l'insellamento posteriore;

se_1 indica, in cm, l'insellamento efficace anteriore;

se_2 indica, in cm, l'insellamento efficace posteriore;

le indica, in m, la lunghezza efficace delle singole sovrastrutture;

$\sum le$ indica, in m, la lunghezza efficace dell'insieme delle sovrastrutture;

le_1 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture anteriori, a condizione che esse si trovino sul quarto anteriore della lunghezza L del battello;

le_2 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture posteriori, a condizione che esse si trovino sul quarto posteriore della lunghezza L del battello;

L indica, in m, la lunghezza dello scafo **secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b**

Allegato 18
(art. 138a e 148f)

Numero delle persone ammesse per le imbarcazioni da diporto e i gommoni

Numero 1 lettera a

1. Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui, in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libero), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di timoneria) e 140a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle medesime:

a. per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici e dei gommoni, la formula è:

$$P = \frac{L \cdot B}{c} + 0,4 \cdot (L - 2,5)$$

Nella formula:

L è, in m, la lunghezza dello scafo giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera b

B è, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso;

c è il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazione	c
Imbarcazione a remi	1,5
Imbarcazione a vela	3
Imbarcazioni a motore	
- senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 0,25 L	1,5
- altri	2

Allegato 19
(art. 86)

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria A

21 N. 211-213 Lavori d'equipaggio

- 211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, **almeno 4 nodi**
- 212 **Determinazione della rotta sulla carta nautica**
- 213 **Rilevamento della posizione**

22 N. 223-227 Sicurezza a bordo

- 223 **Provvedimenti in caso di avarie e collisioni**
- 224 **Guasto alle macchine**
- 225 **Posa del natante su fondale basso**
- 226 **Valutazione delle condizioni meteorologiche ed eventuali provvedimenti da adottare**
- 227 **Manovre di ancoraggio**

24 N. 246 Navigazione

- 246 **Sulle acque correnti: virata a monte, approdo nella corrente e nelle acque calme**

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B

Frase introduttiva

Il programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B si regge sull'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria D

21 N. 211-213 Lavori d'equipaggio

211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, **almeno 4 nodi**

212 **Determinazione della rotta sulla carta nautica**

213 **Rilevamento della posizione**

22 N. 224-227 Sicurezza a bordo

224 **Provvedimenti in caso di avarie e collisioni**

225 **Posa del natante su fondale basso**

226 **Valutazione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali provvedimenti da adottare**

227 **Manovre di ancoraggio**

Allegato 20
(art. 148h)

Procedura di valutazione della conformità

A. Requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive

Prima della messa in circolazione di un'imbarcazione sportiva, di un'imbarcazione sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarcazione di cui all'allegato I numero 1 della direttiva CE¹¹, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure quale prova dell'adempimento dei requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di cui all'allegato I parte A della direttiva CE:

- 1 Per le categorie A e B secondo la direttiva CE
 - 1.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
 - 1.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
- 2 Per la categoria C secondo la direttiva CE
 - 2.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m:
 - in caso di rispetto delle norme designate secondo l'articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell'allegato I parte A della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato 22, controllo di fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29;
 - in caso di inosservanza delle norme designate secondo l'articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell'allegato I parte A della direttiva CE: controllo della fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

¹¹ GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

- 2.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
- 3 Per la categoria D secondo la direttiva CE
Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 24 m: controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato 22, procedura di cui all'allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e prove), procedura di cui all'allegato 24 (esame del tipo), completato dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
- 4 Per i componenti di cui all'allegato II della direttiva CE una delle procedure di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.

B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche

Prima della messa in circolazione di un'imbarcazione sportiva, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure quale prova dell'adempimento dei requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche di cui all'allegato I parte C della direttiva CE:

- 1 Se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, procedura di cui all'allegato 28 (verifica di un unico prodotto) oppure procedura di cui all'allegato 29 (garanzia qualità totale).
- 2 Se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento di cui ai numeri 1.2 e 1.3 dell'allegato I parte C della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato 22, procedura di cui all'allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e prove), procedura di cui all'allegato 28 (verifica di un unico prodotto) oppure procedura di cui all'allegato 29 (garanzia qualità totale).
- 3 Se per la valutazione delle emissioni acustiche sono utilizzati dati certificati relativi all'imbarcazione di riferimento, stabiliti conformemente al numero B.1 (confronta allegato I parte C numeri 1.4 e 1.5 della direttiva CE): controllo di fabbricazione interno (allegato 22), procedura di cui all'allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e requisiti supplementari), procedura di cui all'allegato 28 (verifica di un unico prodotto) oppure procedura di cui all'allegato 29 (garanzia qualità totale).

Allegato 23
(Allegato 20)

Controllo di fabbricazione interno e prove

Questa procedura corrisponde a quella dell'allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari:

A. Progettazione e costruzione

Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera:

- prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell'allegato I parte A della direttiva CE¹² (requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive);
- prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3 dell'allegato I parte A della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali).

Queste prove o calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato), scelto dal costruttore.

B. Emissioni acustiche

Le prove d'emissione acustica definite nell'allegato I parte C della direttiva CE sono eseguite dal costruttore di imbarcazioni o, per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore:

- su una o più imbarcazioni sportive dotate di motore entro bordo o di motore entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, rappresentative della produzione del costruttore di imbarcazioni;
- su uno o più motori fuoribordo o motori entro bordo con comando a poppa e scarico integrato, rappresentativi della produzione del costruttore di motori.

Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XVII della direttiva CE per assicurare la conformità del campione.

¹² GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

Allegato 26a
(Allegato 20)

Garanzia di qualità del prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato, responsabile della sorveglianza di cui al numero 4.

2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al numero 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4.

3. Sistema di qualità

3.1 Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati a un organismo designato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr. allegato 30) e una copia dell'attestato di esame del tipo.

3.2 In base al sistema di qualità, ogni prodotto deve essere esaminato dal produttore; per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dalla direttiva devono essere eseguite prove appropriate come stabilito nelle norme pertinenti di cui all'articolo 148g capoverso 2 o prove equivalenti.

Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione;
- dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3 L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la norma definita secondo l'articolo 148g capoverso 2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione

3.4 Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace

Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità su qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo designato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1 La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2 Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3 L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4 Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare:

- la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 secondo comma)

- gli adeguamenti del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2);
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4).
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

Allegato 30
(art. 148g)

Documentazione tecnica fornita dal costruttore

- 1 La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26, 26a e 28 deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal costruttore, per garantire che i componenti o l'imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti essenziali.
2. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza.
3. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:
 - a. una descrizione generale del tipo;
 - b. disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.;
 - c. descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
 - d. un elenco delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qualora non siano state applicate le norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2;
 - e. i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.;
 - f. i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il numero 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il numero 3.3 dei requisiti essenziali dell'allegato I parte A della direttiva CE¹³;
 - g. i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con le disposizioni del numero 2 dei requisiti essenziali dell'allegato I parte B della direttiva CE;
 - h. i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi alle imbarcazioni di riferimento che dimostrano la conformità con le disposizioni del numero 1 dei requisiti essenziali dell'allegato I parte C della direttiva CE.

¹³ GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

Allegato 31
(art. 148j)

Dichiarazione di conformità

1. La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve accompagnare:
 - a. le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario;
 - b. i componenti di cui all'allegato II della direttiva CE¹⁴;
 - c. i motori di propulsione ed essere allegata al manuale del proprietario.
2. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;
 - b. descrizione dell'imbarcazione sportiva, del componente o del motore di propulsione;
 - c. riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l'articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
 - d. se del caso, riferimento all'attestazione del tipo rilasciata da un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l'articolo 148i;
 - e. se del caso, nome e indirizzo dell'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato;
 - f. identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera;
 - g. per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.
3. Per quanto riguarda:
 - a. i motori di propulsione entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato;
 - b. i motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa;
 - c. i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEEla dichiarazione di conformità deve includere, oltre alle informazioni di cui al numero 2, una dichiarazione del costruttore attestante:

¹⁴ GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

- che il motore è conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla direttiva CE, se installato su un'imbarcazione da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore;
- che tale motore non deve essere messo in servizio finché l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non è stata dichiarata conforme, ove previsto, con le pertinenti disposizioni della direttiva.

Allegato 32
(art. 100)

Programma d'esame per le imbarcazioni sportive

cpv. 1 lett. c

¹ Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all'allegato I della direttiva CE¹⁵ occorre esaminare i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma:

- c. Verbale della misurazione del rumore

Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d'esercizio di imbarcazioni sportive con una potenza di ciascun motore superiore a 40 kW secondo l'articolo 109 capoverso 1 e l'allegato 10.

¹⁵ GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

Allegato 33
(art. 100 cpv. 4)

Verbale del collaudo

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali svizzere e deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a. costruttore del natante;
 - b. tipo del natante;
 - c. numero HIN (numero dello scafo);
 - d. indicazione del tipo di natante;
 - e. conferma dello svolgimento dell'esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame tecnico;
 - f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame della misurazione delle vele;
 - g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d'esercizio per i battelli a motore con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame della misurazione del rumore. Sono eccettuate le imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 109 capoverso 2;
 - h. conferma dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 121 capoverso 4;
 - i. conferma della completezza dell'equipaggiamento secondo gli articoli 107a capoversi 3-5, 132 e 134;
 - j. conferma della completezza dei documenti giusta il numero 1 del verbale di collaudo;
 - k. conferma della conformità dell'imbarcazione sportiva al modello esaminato;
 - l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
 - m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
 - n. nome e indirizzo della persona o dell'impresa autorizzata all'esecuzione del collaudo.
2. Il verbale di collaudo è stampato dall'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.
3. L'ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.